



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 26/02/2008
Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 10/02/2009 (modifiche evidenziate in giallo)*

Art. 1	2
Oggetto e scopo del regolamento	2
Art. 2	2
Integrazione ai fini della definizione della soggettività passiva	2
Art. 3	2
Pertinenze delle abitazioni principali	2
Art. 4	2
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale	2
Art. 5	2
Valore aree fabbricabili.	2
Art. 6	2
Fabbricati fatiscenti.	2
Art 6 bis	
Agevolazioni in materia di attribuzione /aggiornamento del classamento degli immobili	
Art. 7	2
Validità dei versamenti dell'imposta.	2
Art. 8	2
Comunicazione di variazione.	2
Art. 9	2
Disciplina dei controlli.	2
Art. 10	
Modalità dei versamenti	
Art. 11	2
Detrazioni ed agevolazioni	2
Art 11 bis	
Immobili utilizzati da Enti non commerciali	
Art. 12	2
Accertamento con adesione	2
Art. 13	2
Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione	2
Art. 14	2
Procedura per l'accertamento con adesione	2
Art. 15	2
Atto di accertamento con adesione	2
Art. 16	2
Compenso incentivante al personale addetto	2
Art. 17	2
Costituzione del fondo – Principi Generali	2
Art. 18	2
Utilizzazione del fondo	2
Art. 19	2
Nuclei di progettazione	2
ART. 20	2
Criteri di ripartizione degli incentivi	2
Art. 21	2
Norma transitoria	2
Art. 22	2
Sanzioni ed interessi	2
Art. 23	2
Norme abrogate	2
Art. 24	2
Pubblicità del regolamento e degli atti	2
Art. 25	2
Entrata in vigore del regolamento	2
Art. 26	2
Casi non previsti dal presente regolamento	2
Art. 27	2
Rinvio dinamico	2
Art. 28	2
Norma transitoria	2

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Integrazione ai fini della definizione della soggettività passiva

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3

Pertinenze delle abitazioni principali

(D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parte integrante dell'abitazione principale le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che:

- a) Il proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale abitualmente risiede sia proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento della pertinenza;
- b) le pertinenze risultino classificate catastalmente nelle categorie catastali C06 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C02 (cantine, e locali di deposito);
- c) siano utilizzate direttamente dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) che usufruisce delle agevolazioni previste per l'abitazione principale di residenza e che dunque è tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione di quelli immobili che pur essendo di categoria catastale C06, C02 sono utilizzati da soggetti diversi rispetto al proprietario dell'abitazione principale;
- d) le pertinenze in quanto tali siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore dall'edificio di 1.000 metri lineari, intendendosi con ciò il percorso più breve per raggiungere la pertinenza dall'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992.

Art. 4

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado

1. Per l'abitazione e sue pertinenze, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori –figli) può essere applicata un'aliquota ridotta stabilita dall'organo competente.

Tale aliquota ridotta può essere applicata solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il comodatario stesso deve aver stabilito la propria residenza nell'abitazione concessa in uso gratuito;
- b) sia il comodatario che il comodante non devono essere proprietari - anche in quota parte- di altre abitazioni in tutto il territorio nazionale (con esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione principale e relative pertinenze).

2. Il beneficio di cui sopra si applica, pena decadenza, a seguito di comunicazione prodotta dal proprietario su modulo predisposto dal Comune da presentarsi secondo le modalità previste dal successivo articolo 8, e dovrà essere corredata da atto di comodato sottoscritto dalle parti.

3. Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale anche l'eventuale cambiamento d'uso dell'abitazione.

Art. 5

Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, saranno determinati sulla base di valori medi risultanti da atti pubblici regolarmente registrati, con il procedimento di cui agli artt. 12 e seguenti del presente regolamento.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato di volta in volta dal competente ufficio.

3. Qualora il contribuente abbia comunicato un valore dell'area edificabile in suo possesso in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, allo stesso non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 6

Fabbricati fatiscenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno sei mesi e/o nel caso in cui il fabbricato presenti lesioni tali da costituire pericolo per le cose o le persone.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lett. A) e B) della Legge 5/8/1978, N° 457.

3. Si intendono tali fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

- A) Strutture orizzontali (solai e tetto di coperutra) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- B) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- C) Edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni comunali con le quali sia espressamente indicato che l'immobile è inagibile o inabitabile;

4. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett C), D) ed E), della Legge 5/08/1978 N° 457, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92, ossia la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile;

5. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature);

6. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/00, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, documentazione fotografica, provvedimenti amministrativi, ecc..) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità. La dichiarazione deve essere allegata alla obbligatoria comunicazione di variazione ICI relativa all'anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la predetta condizione, che comunque non può essere inferiore ai sei mesi. La presentazione della comunicazione e della dichiarazione di cui sopra deve essere presentata, pena decadenza da tale possibile riduzione, nei termini di cui all'art. 8 del presente regolamento.

7. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'ufficio tecnico comunale e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze;

8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L. 5.8.1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato, è comunque utilizzato.

Art. 6-bis

Agevolazioni in materia di attribuzione/aggiornamento del classamento degli immobili
(ai sensi dei commi 336 e 337 dell'art.1 della legge 30.12.2005 n.331)

Ai fini dell'applicazione dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della Legge 30.12.2004, n. 311 si prevede che:

a) I soggetti che possono usufruire della definizione agevolata sono i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie che, prima della richiesta da parte del comune ai sensi del comma 336 dell'art. 1, L. n. 311/04, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, indicando, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale i cui atti siano stati definitivamente accettati dall'Agenzia del Territorio in sede di verifica, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità arretrate di loro competenza.

b) l'importo da versare deve comprendere cinque annualità di imposta arretrate (dal 2001 al 2005) per ogni singolo immobile oggetto della procedura agevolata, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l'applicazione, in entrambi i casi, della sanzione pari al 6% oltre agli interessi pari al 2,5%.

Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva variazione.

c) il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994, da effettuarsi entro il termine perentorio del 30 novembre 2006, e con la presentazione del modello di comunicazione ICI al Comune a seguito dell'avvenuta variazione catastale, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

d) Il comune verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, con le relative sanzioni ed interessi come previsto dalla vigenti norme .

e) Qualora l'atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, non può essere applicata l'agevolazione prevista da questo articolo.

f) Nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo eseguita dall'Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/94, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell'ICI dovuta sulla differenza di rendita, con le relative sanzioni ed interessi previsti dalle norme vigenti o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate senza interessi.

g) All'importo dovuto può applicarsi, a seguito di istanza motivata del contribuente, da presentarsi all'Ufficio ICI entro il 30 novembre 2006, la rateizzazione prevista dall'art. 16 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio n. 20 del 01.03.2005."

Art. 7

Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare del diritto di proprietà e/o di altro diritto reale, sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri contitolari sempre che coloro che hanno effettuato tale versamento si impegnino a non richiedere il rimborso dell'imposta versata per gli altri soggetti fiscali titolari del medesimo immobile; sarà analogamente considerato valido il versamento da parte del proprietario anziché dal titolare di altri diritti sull'immobile e viceversa.

Art. 8

Comunicazione di variazione.

(D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n. 1)

1. L'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è soppresso;

2. E' introdotto l'obbligo della comunicazione di variazione, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi. da parte del contribuente, entro il termine di 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, e comunque nei termini previsti dal comma 4 art. 10 del D.LGS.504/92.

3. È altresì consentita la comunicazione da parte del solo acquirente\venditore, fermo restando che in tal caso la comunicazione dovrà contenere sia i dati del venditore\acquirente sia le modalità di utilizzo dell'immobile acquisito/venduto.

4. L'omessa comunicazione di variazione, dichiarazione o denuncia ai fini ICI è sanzionata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, punto 1 dell'art. 22, capo II "Indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie" approvato con deliberazione Consiglio Comunale N° 62 del 30/05/2001;

5. La contestazione della violazione relativa all'omessa comunicazione deve avvenire, a pena di decadenza entro i termini indicati all'ultimo capoverso comma 2 art. 11 del D.LGS.504/92.

Art. 9

Disciplina dei controlli.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn. 2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, potrà disciplinare le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.

2. Qualora non sia previsto un termine superiore da disposizioni di legge, è fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Art. 10

Modalità dei versamenti

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti volontari relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili a partire dall'anno d'imposta 2008, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- Versamento in Conto Corrente Postale intestato al Comune Servizio Tesoreria Comunale.
- Versamento diretto intestato al Comune presso la tesoreria comunale.
- Versamento con le modalità previste dal comma 55 dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2007, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, in base al quale "l'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", vale a dire con il Modello F24.
- Versamento tramite le Aziende di Credito convenzionate con il Comune o convenzionate con il soggetto individuato dall'Amministrazione preposto alla riscossione medesima. Allo scopo le aziende di credito interessato devono convenzionarsi preventivamente richiedere preventivo nulla osta al Comune mediante apposita domanda alla quale dovrà essere allegata la bozza della convenzione. Le aziende dovranno inviare al Comune una copia della convenzione appena sottoscritta dalle parti interessate."

2. Fino alla data di attivazione del conto corrente postale previsto al comma 1 del presente articolo i versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili sono effettuati sul conto corrente intestato al Concessionario della Riscossione.

Art. 11

Detrazioni ED AGEVOLAZIONI

(D.Lgs. 504/92 – art. 8 – comma 3)

1. Ai sensi del comma 3, art. 8 del D.Lgs. n° 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo prevista dal comma 2 del medesimo articolo viene raddoppiata in favore dei soggetti passivi che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da gravi handicap, certificati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92 e che presentino un reddito annuo complessivo, determinato in base ai criteri utilizzati per determinare l'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E) come previsto dal D. Lgs. 109 del 31/03/1998, non superiore a €18.592,45."

2. Tale agevolazione sarà applicabile a seguito di comunicazione da produrre all'Amministrazione Comunale entro il 30 novembre di ogni anno, pena decadenza.

3. Sarà determinata un'aliquota agevolata nella misura che sarà quantificata con provvedimenti assunti dall'Organo competente, ai proprietari che concedano in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni che saranno definite in accordi redatti secondo lo schema che dovrà essere approvato da questa Amministrazione Comunale ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 9.12.1998, n. 431 (affitti concordati).

4. Tale aliquota agevolata sarà applicabile a seguito di comunicazione da produrre all'Amministrazione Comunale entro i termini indicati dall'art. 8 del presente Regolamento, allegando copia del contratto firmato e registrato, pena decadenza dall'agevolazione stessa.

5. Ai sensi del comma 3, art. 8 del D. Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene raddoppiata nel caso che sia utilizzata da soggetti passivi, ivi residenti, che abbiano costituito un nucleo familiare, composto da due o più persone, anche conviventi, a partire dal 01/01/1999 e che abbiano un'età inferiore ai trentacinque anni e solo nel caso in cui si tratti dell'unica unità immobiliare di proprietà non considerando eventuali pertinenze. Tale maggiore detrazione spetta per un periodo massimo di quattro anni a partire dal 01/01/2001 e cessa comunque quando uno degli occupanti compie i 35 anni di età".

6. Tale maggiore detrazione sarà applicabile a seguito di comunicazione da produrre all'Amministrazione Comunale entro i termini indicati dall'art. 8 del presente Regolamento, pena decadenza dall'agevolazione stessa. I contribuenti devono quindi comunicare anche la perdita dei requisiti che determinato tale agevolazione entro 90 giorni dall'evento.

7. Ai sensi del comma 3, art. 8 D.Lgs. 504/92 sarà determinata un'aliquota agevolata per gli immobili strumentali posseduti da imprese artigiane, commercianti con numero di dipendenti inferiore a 15 ed utilizzati direttamente per l'espletamento della propria attività.

8. Tale aliquota agevolata sarà applicabile a seguito di comunicazione da produrre all'Amministrazione Comunale entro i termini indicati dall'art. 8 del presente Regolamento, , pena decadenza dall'agevolazione stessa, allegando una autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 455/2000 nella quale siano dichiarati i requisiti richiesti. I contribuenti interessati dovranno produrre comunicazione entro 90 giorni dalla perdita dei requisiti che hanno determinato l'applicazione dell'aliquota ridotta.

9. Qualora le comunicazioni di cui ai precedenti punti non vengano presentate nei termini e non venga presentata la documentazione richiesta l'agevolazione non può essere applicata

10. Ai sensi del comma 3, art.8 del D.Lgs n.504/1992 e successive modifiche e integrazioni, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo prevista dal comma 2 del medesimo articolo viene aumentata a €150,00 in favore dei soggetti passivi che presentino un reddito annuo complessivo, determinato in base ai criteri utilizzati per determinare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) come previsto dal D.Lgs. 109 del 31.3.1998, non superiore a € 9.000,00. Tale agevolazione sarà applicabile a seguito di comunicazione corredata della documentazione I.S.E.E. suddetta da produrre all'Amministrazione Comunale entro il 30 novembre di ogni anno, pena decadenza.

Art.11-bis

Immobili utilizzati da Enti non commerciali.

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n° 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica ai soli fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per le finalità ivi indicate, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 12

Accertamento con adesione

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente limitatamente alle basi imponibili relative alle aree fabbricabili di cui al comma 5) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 13

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica dell'accertamento invia con raccomandata A.R., ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 14

Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 12 e 13 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 15

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

4. Per gli adempimenti successivi derivanti si applicano le disposizioni previste dagli artt. 21, 22, 23 del Regolamento contenenti gli indirizzi per la determinazione delle sanzioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 24/02/2000. Conseguentemente, sono abrogati, a tutti gli effetti, gli articoli 16 e 17 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 26.2.1999 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 16

Compenso incentivante al personale addetto
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento di una quota percentuale delle riscossioni previste dell'imposta comunale sugli immobili che viene determinata annualmente con delibera della Giunta Comunale anche contestualmente alla determinazione delle aliquote I.C.I..

Art. 17

Costituzione del fondo – Principi Generali

1. La quota percentuale delle riscossioni previste per l'imposta comunale sugli immobili stabilita con le modalità di cui all'art.16 del presente regolamento, è destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale dell'Ufficio Tributi, compreso il Dirigente dello stesso, qualora esso abbia realizzato progetti particolari proposti dal Dirigente competente ed approvati preventivamente dalla Giunta Comunale diretti ad aumentare la produttività dell'Ufficio tributario nonché a migliorare l'efficacia delle funzioni in relazione alla maggiore incisività della lotta all'evasione, al miglioramento qualitativo del servizio reso ai cittadini, e in generale al potenziamento complessivo del servizio tributario. Per particolari necessità potrà essere incaricato personale in possesso delle necessarie competenze, appartenente ad altri settori.

2. Al fine della costituzione dell'apposito fondo il Dirigente del Settore Ragioneria e Bilancio comunica in tempo utile per la predisposizione del bilancio, la previsione relativa all'anno successivo dell'ammontare presunto del fondo, calcolando la quota, stabilita ai sensi dell'art.16 del presente regolamento, dell'introito preventivato per l'I.C.I.;

3. La somma comunicata rappresenta la dotazione del fondo stesso. Possono e devono essere apportate variazioni al fondo a seconda delle modificazioni della programmazione delle riscossioni dell'ICI; comunque in sede di riequilibrio l'ammontare complessivo del fondo deve essere rideterminato in ragione delle entrate effettivamente realizzate.

4. Resta fermo che l'attribuzione delle somme al fondo può avvenire solo dopo che sarà stata realizzata la riscossione effettiva delle somme stesse.

Art. 18

Utilizzazione del fondo

1. Il fondo è ripartito per ogni singolo progetto.
2. I progetti devono necessariamente indicare:
 - I risultati quantificabili attraverso indicatori di tipo numerico, rivolti alla qualità dei servizi erogati, all'innovazione e all'incremento di produttività
 - il personale coinvolto
 - i tempi di attuazione.

3. La valutazione economica dei progetti avviene da parte della Giunta sulla base di una valutazione dei seguenti parametri: complessità, urgenza, competenze richieste, autonomia gestionale, creatività richiesta, valutazione in termini di efficacia ed efficienza.

4. In sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione, effettuata ai sensi del regolamento di contabilità, la Giunta Comunale dovrà, con le stesse modalità di determinazione degli obiettivi, fissare degli indicatori temporali per il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi medesimi. Il mancato rispetto dei termini finali comporterà una riduzione percentuale della quota del singolo progetto, fino ad un massimo del 50%, sempre che i motivi di ritardo non siano imputabili a fattori riconducibili a modifica degli indirizzi o a giustificate ragioni tecniche che dovranno essere motivate e valutate dal nucleo di valutazione. I compensi in oggetto si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Ente.

5. La Giunta Comunale è altresì competente alla determinazione dell'ammontare delle somme di incentivo da liquidare e relative al singolo progetto, dietro presentazione di apposita relazione illustrativa contenente i dati riferibili ai risultati raggiunti ed alla quantificazione dell'incentivo e dietro apposita istruttoria sullo stesso effettuata dal servizio personale di concerto con la direzione generale e l'assessore di riferimento. Nella stessa sede la Giunta valuta anche eventuali ritardi rispetto agli indicatori temporali fissati, le eventuali motivazioni apportate e le eventuali conseguenti riduzioni sull'incentivo.

6. La liquidazione dell'incentivo ai dipendenti costituenti i gruppi avverrà con determina del Dirigente proponente il progetto, al termine dello stesso, nei limiti della somma ritenuta valida dalla verifica di Giunta, secondo il seguente percorso:

- valutazione sull'apporto quali-quantitativo individuale al progetto, considerando i seguenti parametri:
 - o Risultati da 1 a 10
 - o Efficienza ed efficacia dell'operato da 1 a 10
- Per calcolare l'importo da attribuire ad ogni dipendente si divide la somma distribuibile (cioè il valore economico del progetto decurtato della quota attribuita al Dirigente) per la sommatoria dei punteggi individuali e si moltiplica per il punteggio individuale del singolo dipendente.

7. Copia degli atti relativi alla liquidazione viene trasmessa al Sindaco e al Direttore Generale per la verificata rispondenza ai criteri predeterminati.

Art. 19

Nuclei di progettazione

1. Sulla base dei progetti approvati, il Funzionario dirigente competente predisporre gli ordini di servizio per la costituzione dei gruppi per la realizzazione dei progetti tenendo conto:

- dell'attitudine e dell'esperienza eventualmente acquisite anche attraverso l'esame di specifici curricula;
- della necessità di assicurare, di norma, un'equa ripartizione degli incarichi;
- della consequenzialità e complementarità con altri incarichi eventualmente già ricevuti aventi lo stesso oggetto;
- dell'individuazione, d'intesa con il Direttore Generale, di tutte le figure di supporto, anche esterne al settore, che contribuiscano alla buona riuscita del progetto. Comunicazione della composizione del gruppo deve essere fornita al Sindaco e al Direttore Generale per la necessaria attività di verifica delle rispondenze dell'attività rispetto agli obiettivi generali e rispetto ai criteri definiti dal presente regolamento.

ART. 20

Criteri di ripartizione degli incentivi

1. Nell'ambito di ciascun Nucleo di progettazione formalmente costituito nei modi di cui al presente regolamento, la ripartizione degli incentivi tra le diverse figure professionali, concorrenti alla realizzazione del progetto, tiene conto del diverso grado di responsabilità secondo le diverse percentuali:

- Dirigente

8%

- Responsabile d'imposta	14%
- Personale dell'Ufficio tributi addetto alle attività di progetto	70%
- Collaboratori tecnici (se inseriti nel gruppo)	8%

2. Al responsabile dell'imposta che collabora anche all'attività del progetto spetta, oltre alla percentuale di incentivo a lui destinata, anche la quota parte della percentuale destinata all'ufficio tributi addetto alle attività di progetto. Il personale tecnico per poter essere inserito nel gruppo ed aver diritto all'incentivo deve svolgere mansioni continuative all'interno del progetto e non per interventi saltuari (ad es. supporto e verifica di tutti i casi di inagibilità e inabitabilità, verifica dati catastali relativi ad immobili, supporto per la determinazione dei valori delle aree fabbricabili) a tale scopo deve essere distaccato, anche temporaneamente, presso l'ufficio tributi.

3. Qualora il Dirigente non ritenga di inserire nel gruppo personale di tipo tecnico la quota percentuale di incentivo relativa va ad incrementare quella a disposizione del personale dell'ufficio tributi.

4. Qualora per la particolare natura del progetto si rendesse necessario attivare uno specialistico incarico esterno, detto incarico sarà attivato con provvedimento degli organi comunali. Nel solo caso di affidamento a prestatori di lavoro autonomo di incarichi professionali specialistici parziali, necessari per la realizzazione del progetto, l'incentivo spettante al personale dipendente sarà ridotto percentualmente fino ad una percentuale massima del 10%.

Art. 21

Norma transitoria

1. Per le somme già accantonate nei precedenti anni per lo scopo di cui al presente regolamento, si provvede all'erogazione al personale partecipante ai progetti secondo i criteri di ripartizione e la metodologia prevista negli articoli precedenti.

CAPO IV

SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 22

Sanzioni ed interessi

(D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione e in tutti gli altri casi di violazione alle norme del presente regolamento, si applica quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto previsto dall'atto di indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 23

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 24

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà altresì reso pubblico, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 25

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 1999. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Art. 26

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 27

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 28

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, le comunicazioni di cui agli artt. 4, 6, 8 del presente regolamento dovranno essere rese, per le variazioni e le modalità d'uso verificatesi fino al 30 aprile 1999, entro il 30 luglio 1999.

2. Per l'anno 2005 la quota percentuale di accantonamento di cui agli articoli 16 e 17 e seguenti del presente regolamento, è stabilita nella misura dello 0,35 delle riscossioni previste dell'imposta comunale sugli immobili.

[indice](#)